

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

18 GEN. 2000

ADDI' **18 GEN. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALFANDREI	Livio	Assessore	LUIGISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
CONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, FEDERICO, MARRONI E PIZZUTELLI.

DELIBERAZIONE N° 123

Oggetto: - Proposta di legge regionale concernente:
Promozione della costituzione Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A



OGGETTO: proposta di legge regionale concernente: *Promozione della costituzione dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA*

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di servizi e Mobilità;

Visto l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 maggio 1997, n.59;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n.14, concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;


Visto, in particolare, l'articolo 194, comma VI, lettera b), della legge regionale 14/1999 che così recita: "nell'ambito della legislazione regionale...la Regione può...promuovere, d'intesa con le Province, la costituzione di un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461 concernente l'individuazione della rete stradale e autostradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in conseguenza del quale è individuata la rete viaria regionale;

Vista la relazione allegata riguardante la proposta suddetta;

DELIBERA

e sottoporre all'esame del Consiglio regionale
di approvare l'allegato schema di disegno di legge regionale e relazione illustrativa, concernente;
"Promozione della costituzione Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA".



PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE:

**PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE
DELL'AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL -SPA**

RELAZIONE

L'iniziativa della Regione Lazio che si concretizza nella costituzione dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL - spa, si colloca nel generale quadro di attuazione dei provvedimenti nazionali e regionali di riassetto delle funzioni e compiti amministrativi per realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo.

In particolare la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, che organizza nel complesso la ripartizione dei compiti e delle funzioni a livello regionale e locale, in attuazione delle leggi 8 giugno 1990, n.142 e 15 marzo 1997, n.59, prevede che la Regione possa promuovere, d'intesa con le Province, la costituzione di una apposita Azienda Regionale per le strade nella forma di società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale allo scopo di rinnovare e contribuire allo sviluppo delle reti stesse. (articolo 194, comma VI, lettera b).

Con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461, l'Amministrazione Centrale dello Stato ha provveduto ad individuare la rete autostradale e stradale nazionale in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 98, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Da ciò consegue che le rimanenti reti viarie, non individuate e non comprese nel menzionato decreto legislativo 461/99, entrano a far parte della rete viaria regionale. In conseguenza, la Regione Lazio, con apposita deliberazione, individua la rete viaria regionale.

Alla Regione sono esclusivamente riservati le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la programmazione ed il coordinamento delle attività relative alla rete viaria regionale e provinciale.

Alla costituenda Azienda Strade Lazio - ASTRAL - spa verrà direttamente affidato l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi concernenti la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento, di adeguamento e di nuova realizzazione, nonché la gestione sulla rete viaria regionale.

La Regione si farà carico di definire le strade di rilevanza regionale sulle quali la provincia svolgerà funzioni di gestione congiuntamente alla Regione. Ecco l'innovazione sostanziale della proposta di legge in esame!

Le province sono chiamate a svolgere funzioni di gestione diretta sulle strade di interesse regionale.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

cu

[Signature]

Proprio al fine di consentire l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti alla Regione in tale contesto normativo, si ritiene che esistano i presupposti per sostenere che **la Regione, d'intesa con le Province del Lazio, costituisca l'Azienda Strade Lazio - ASTRAL - spa**, nella forma di Società per azioni, al fine di perseguire le seguenti specifiche finalità:

1. **Attuare un vero e proprio processo di organizzazione, sia amministrativa che territoriale, in virtù della costituzione di una rete viaria regionale per la prima volta individuata dall'Amministrazione Centrale dello Stato;**
2. **Migliorare la rete viaria regionale attraverso un'attività di programmazione degli interventi di nuova realizzazione nonché di manutenzione sulla base delle risorse finanziarie disponibili;**

L'Azienda in questione è costituita sotto forma di Società per azioni, **a prevalente partecipazione pubblica**, con sede in Roma.

Il suo capitale sociale, è inizialmente costituito da un apporto minimo di L. 200.000.000, suddiviso in 20.000 azioni ordinarie del valore nominale di L. 10.000 ciascuna, conferenti ai loro possessori uguali diritti.

Alla Regione viene assicurata la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 50% del capitale sociale.

L'aspetto fondamentale della proposta in questione, è rappresentato dalla partecipazione attiva alla Società, delle Province del Lazio in proporzione dell'entità della rete viaria regionale di rispettiva competenza, e della Città Metropolitana, che una volta costituita e delimitata parteciperà con la Provincia di Roma in proporzione all'entità della rete viaria regionale di competenza.

La nomina o la designazione degli amministratori e dei sindaci della Società è effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasferimento delle strade già appartenenti al demanio statale, nonché del complesso delle risorse strumentali e dei beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade, compartimento del Lazio.

Per maggiore chiarezza si allega un quadro normativo di riferimento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Promozione della costituzione Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Cus

ART. 1

(Finalità)

1. In conformità agli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 194, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, la Regione promuove, d'intesa con le province, la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, denominata "Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.", con sede in Roma, ai fini dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125 della l.r.14/1999, concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione della rete viaria regionale, così come individuata ai sensi della normativa vigente, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo della rete stessa, secondo criteri di economicità e nel rispetto dell'equilibrio di gestione.

2. Le province possono avvalersi dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. anche per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi concernenti la rete viaria provinciale di rispettiva competenza.

3. L'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. è costituita ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fran

Q

Am

Car

ART. 2

(Condizioni per la partecipazione della Regione)

1. La partecipazione della Regione Lazio all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S. p. A. - è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto, prevedano che:
- a) il capitale sociale della società sia inizialmente costituito dall'apporto minimo di L. 200.000.000, suddiviso in 20.000 azioni ordinarie del valore nominale di L.10.000 ciascuna, conferenti ai loro possessori uguali diritti;
 - b) alla Regione venga assicurata la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 50 % del capitale sociale, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso;
 - c) partecipino alla società le province laziali e la città metropolitana di Roma, dalla data della sua costituzione, in proporzione all'entità della rete viaria di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2;
 - d) l'oggetto sociale sia coerente con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
 - e) alla Regione spetti la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla società.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

ART. 3

(Procedure per la costituzione)

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l'assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S. p. A. - e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo ed a sottoscrivere azioni in misura non inferiore a quella indicata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché a sottoscrivere eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 4

(Rappresentanti della Regione nella società)



1. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S. p. A. - dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore competente in materia da lui delegato.

2. La nomina o la designazione degli amministratori e dei sindaci della società, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è effettuata dai competenti organi regionali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasferimento delle strade già appartenenti al demanio statale, nonché del complesso delle risorse strumentali e dei beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade, compartimento del Lazio e, successivamente, entro il termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza del relativo mandato. Nel caso in cui l'organo regionale competente non proceda alla nomina o alla designazione almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato, si provvede in via sostitutiva con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

3. I rappresentanti della Regione di cui al comma 2 sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

IL PRESIDENTE  DELLA GIUNTA REGIONALE

CO
FBL



ART. 5

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione 2000 i seguenti capitoli:

- a) cap. ____: "Partecipazione della Regione Lazio all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S. p. A. - con lo stanziamento di L. 100.000.000;
- b) cap. ____: "Spese per la costituzione Strade Lazio - ASTRAL S. p. A. -", con lo stanziamento di L. 100.000.000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CP
Florio
L
M

Ca

ALLEG. alla DELIB. N. 129

DEL 18 GEN 2000

AZIENDA STRADE LAZIO S.p.A.



Quadro normativo di riferimento.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi statali di cui alla legge 15/03/1997 n.59, ha disposto, tra le altre cose, il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni in materia di viabilità. Le funzioni da conferire sono state complessivamente individuate all'art.99, in via residuale rispetto a quelle mantenute in capo allo Stato espressamente elencate nell'art.98 dello stesso Decreto legislativo.

In particolare l'art.98, al comma 1, lett. a), riserva tra le altre, allo Stato la competenza a svolgere le funzioni di "pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi".

Il comma 2 del medesimo art.98 statuisce che si provveda all'individuazione della rete stradale e autostradale nazionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.112/98.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Con Decreto legislativo 29/10/1999, n.461 (che si allega in copia), si è provveduto ad individuare la rete autostradale e stradale nazionale così come previsto dal su richiamato comma 2. Da ciò consegue che le rimanenti reti viarie non individuate e non comprese nel decreto legislativo 461/99 entrano a far parte della rete viaria regionale.

Infatti ai sensi del successivo art.99, comma 1 "sono conferite alle Regioni e agli Enti locali...le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite".

Il comma 3 del medesimo articolo prevede il trasferimento alle Regioni, in particolare, delle funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria, e attribuisce alle Province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle Leggi Regionali.

La L.R. 06/08/1999, n.14, in attuazione della Legge 08/06/1990, n.142 e della Legge 15/03/1997, n.59, disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato, concorrendo a realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo. In particolare le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia *viabilità* sono contemplate negli articoli che vanno dal 123 al 127.

L'art.123 specifica che "Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia *Viabilità* attengono alla programmazione, alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione delle strade non rientranti nella

rete autostradale e stradale nazionale, ivi compresa la nuova costruzione ed il miglioramento di quelle esistenti, alla loro classificazione e declassificazione nonché alla vigilanza sulle strade stesse”.

Il successivo art.124 individua dettagliatamente le funzioni ed i compiti amministrativi riservati alla Regione. Peraltro l'art.206 della medesima L.R. 14/99 prescrive che entro 180 giorni dall'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, avvenuta con decreto legislativo 29/10/99 n.461 sopra indicato, la Giunta Regionale individui, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Regionale, la rete viaria regionale, come definita dall'art.124, comma 1, lettera b).

Ai sensi dell'art.125 sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti individuati ai commi 1 e 3, è delegato alle province medesime, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi individuati al solo comma 2.

Al fine di regolare i rapporti con le altre Regioni interessate per la programmazione delle reti stradali ed autostradali interregionali, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale, l'art.126 prevede l'utilizzo di Accordi di Programma. Accordi di programma vengono altresì utilizzati qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali.

In fine, all'art.127 sono indicati funzioni e compiti amministrativi attribuiti ai Comuni.

Ai sensi dell'art.194, comma VI, lettera b), della più volte richiamata L.R.14/99, la Regione può "promuovere, d'intesa con le Province, la costituzione di

un'apposita Azienda Regionale per le strade nella forma di una Società per Azioni ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse" da esercitarsi sulla rete viaria regionale così come individuata dalla Giunta regionale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 461/99.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE